

ARCHIVIO DI STATO DI PESARO – URBINO

ELENCO DEI CANONI E CORRISPETTIVI PER LE RIPRODUZIONI

A.1 RIPRODUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Riproduzioni in ogni caso libere e gratuite

Ai sensi dell'art. 108 comma 3-bis del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sono **in ogni caso libere e gratuite** se svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale (articolo 108, comma 3-bis, del Codice) le seguenti attività:

- la *riproduzione* di beni culturali, diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi all'interno degli istituti della cultura;
- la *divulgazione* con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
- Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a “studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale” ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. open access) in quanto prive di un prezzo di copertina.

Si specifica che sono gratuite:

- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. open access);
- le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;



- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa.

Riproduzioni eseguite in sala di studio con mezzi propri

Nessun canone è dovuto per le riproduzioni *eseguite* da:

- privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da
- soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione.

In entrambi i casi, è necessario che la riproduzione sia attuata senza scopo di lucro (articolo 108, comma 3 del Codice).

Le riproduzioni con mezzi propri si possono effettuare con modalità che non comportino alcun contatto fisico con i documenti. *“Occorre poi prestare particolare attenzione, come prescrive la legge, a che i documenti non vengano esposti, all’atto della loro riproduzione, a sorgenti luminose o che dette riproduzioni avvengano con l’utilizzo di stativi o treppiedi. Non è pertanto consentita la riproduzione di documenti mediante l’uso, da parte degli utenti, di scanner portatili o a penna, nonché di flash o altre fonti luminose portatili”* (Circolare Direzione Generale Archivi n. 33 del 07/09/2017).

Si avverte che i documenti già digitalizzati sono esclusi da questa modalità di fotoreproduzione.

La riproduzione di un fondo o serie archivistica integrale deve essere autorizzata.

L'utente è tenuto a depositare copia digitale della riproduzione all'Istituto.

Nel caso di riproduzione di documenti da banche dati create dall'Amministrazione, i richiedenti sono sempre tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione, anche nei casi di riproduzione per fini di studio, per motivi personali o per finalità di valorizzazione.

Le spese per lavori di fotoreproduzione e di spedizione devono essere saldate in anticipo.

Sono esenti da qualsiasi pagamento gli uffici e gli istituti del Ministero della Cultura.

Le domande di fotoreproduzione devono essere compilate su appositi moduli con scrittura chiara e leggibile, indicando esattamente le unità archivistiche richieste e, dove esista, la numerazione moderna delle carte, nonché il numero totale delle carte da foto-riprodurre e gli scopi per i quali viene richiesta la riproduzione (uso studio, pubblicazione o amministrativo). L'incaricato preposto al servizio può non autorizzare la riproduzione di documenti, qualora la ritenga dannosa per lo stato di conservazione dei documenti stessi.

LABORATORIO DI FOTORIPRODUZIONE

L'Archivio di Stato di Pesaro è dotato di una sezione di fotoreproduzione. Le richieste di fotoreproduzione si accettano dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 18,30 – il sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,00 - previo pagamento degli importi relativi.



Per richiedere fotocopie o riproduzioni digitali bisogna rivolgersi al personale addetto alla Sala di Studio. I documenti da foto-riprodurre non devono essere estratti dal contenitore.

Gli inventari non editi e le tesi di laurea non possono essere riprodotti, salvo esplicita autorizzazione concessa dall'autore.

Le fotocopie sono consentite per i documenti sciolti, tenuto conto dello stato di conservazione. Il materiale documentario particolarmente delicato o non in perfetto stato di conservazione può essere solo fotografato e senza flash.

Vengono effettuate, inoltre, fotocopie dei volumi della biblioteca dell'Istituto. Per i libri della biblioteca si procede ad una valutazione secondo i singoli casi, in considerazione della legge sul diritto di autore (L. 248/2000) e l'eventuale preziosità del libro stesso.

Il lavoro di fotorigrafazione è svolto da personale interno addetto al servizio.

La riproduzione di un fondo o serie archivistica integrale deve essere autorizzata.

Per richiedere le riproduzioni è necessaria la compilazione dell'apposito modulo. La riproduzione tramite fotocopia o scansione non è consentita nei seguenti casi:

- documenti rilegati;
- pergamene;
- documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione;
- carte topografiche e disegni;
- documenti di dimensioni superiori al formato A3.

Nel caso di riproduzioni eseguite dal Laboratorio di fotorigrafazione dell'Archivio di Stato si applicano le seguenti tariffe:

Tabella 1 – Rimborso per riproduzioni senza scopo di lucro / Tariffa unitaria

Macro prodotti	Colore	Formato	Metrica	Rimborso
Fotocopie	Bianco/nero	A4	A fotocopia	€ 0,15
		A3	A fotocopia	€ 0,30
	Colori	A4	A fotocopia	€ 0,50
		A3	A fotocopia	€ 1,00
Immagini digitali	Bianco/nero colore	Per il web (72 dpi)	A immagine	€ 5,00
Immagini digitali	Bianco/nero colore	Per la stampa (300ppi)	A immagine	€ 7,00

A.2 RIPRODUZIONI A SCOPO DI LUCRO

Nel caso in cui le riproduzioni di beni culturali e/o il riuso delle relative copie o immagini siano effettuati al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, il richiedente è tenuto al pagamento di un corrispettivo che viene determinato moltiplicando la Tariffa unitaria di cui alla Tabella 1 (Rimborso per riproduzioni, sub colonna "Rimborso") per:

- un coefficiente differenziato in funzione dell'uso/destinazione delle riproduzioni, secondo quanto previsto dalla Tabella 2 (Uso/destinazione delle riproduzioni), salvo il caso di cui al n. 8, il cui valore va invece sommato; per
- un coefficiente relativo alla quantità delle riproduzioni da effettuarsi (numero minimo e massimo di riproduzioni su diverse classi dimensionali) o relativo alla tiratura (numero minimo e massimo di copie delle pubblicazioni per le quali si intende utilizzare le riproduzioni), secondo quanto riportato



nella Tabella 3 (Quantità/Tiratura delle riproduzioni– Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive).

I coefficienti di quantità e tiratura sono applicati alternativamente in funzione della tipologia di riproduzione del bene (ad esempio, tiratura per le pubblicazioni, quantità per i prodotti derivati o c.d. gadget).

Nel caso in cui le riproduzioni siano già in possesso del soggetto che ne chiede solo il riuso, la tariffa unitaria di base da utilizzare per il calcolo del corrispettivo è fissata forfettariamente in euro 5,00, salvo che la Tabella 1 non preveda un rimborso più basso.

Tabella 2 – Uso/destinazione delle riproduzioni

Destinazione delle riproduzioni	Coefficiente
1. Cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali cartacei (con tiratura superiore a 4000 copie) o distribuiti on line a pagamento	1,5
2. Esposizione temporanea su supporti tangibili diversificati	3
3. Esposizione a carattere permanente su supporti tangibili diversificati 4	4
4. Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	4
5. Pubblicazioni in copertina	5
6. Altri volumi, pubblicazioni e riviste periodiche	2
7. Merchandising (immagini di beni su prodotti commerciali di qualsiasi genere)	minimo 3% del prezzo finale di vendita in relazione alla singola categoria merceologica da sommare al valore base
8. Uso promozionale e pubblicitario (associazione tra immagine e marchio)	i seguenti fattori sono da considerarsi minimi e da moltiplicare tra loro
-valore base	10
-campagne pubblicitarie realizzate da multinazionali	10
-campagna pubblicitaria solo via web	5
-campagna pubblicitaria su quotidiani e/o spazi pubblici	10
-campagna pubblicitaria con spot televisivi	10

Tabella 3 – Quantità/Tiratura delle riproduzioni – Prodotti editoriali online - Proiezioni audiovisive e/o mostre

Quantità (per prodotti commerciali)	Coefficiente
Fino a 1.000 pezzi	2,00
Da 1.001 a 2.000 pezzi	3,00
Da 2.001 a 4.000 pezzi	4,50
da 4.001 a 8.000 pezzi	6,00
Da 8.001 a 12.000 pezzi	7,50
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1000 pezzi vi è un coefficiente aggiuntivo pari a 0,5	



Tiratura per prodotti editoriali cartacei diversi da quelli di cui alla Tabella 2, n. 1 Coefficiente	
Fino a 1.000 copie	2
Fino a 2.000 copie	3
Fino a 3.000 copie	4
Per ogni ulteriore "pacchetto" di 1.000 copie si applica un coefficiente addizionale pari a 0,5	
Prodotti editoriali online diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1 Coefficiente	
Prodotti editoriali online diversi da quelli di cui alla Tabella 3, n. 1	2
Proiezioni audiovisive e/o mostre immersive	
	Coefficiente
	4

